

Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza – PSR 2014 - 2020:

Articolo 1 - Oggetto del regolamento:

Il presente Regolamento ha per oggetto la definizione delle regole di funzionamento del Comitato di Sorveglianza istituito in applicazione del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi del Reg. (CE) n. 1305/2013.

Articolo 2 – Composizione del Comitato:

La composizione del Comitato è definita allo specifico punto del capitolo 15 del PSR 2014-2020. Nella definizione dei membri del Comitato si prendono in considerazione i partner che hanno partecipato durante la fase del partenariato dedicata alla preparazione dei programmi e si mira a promuovere la parità tra uomini e donne e la non discriminazione.

Articolo 3 – Funzioni del Comitato:

Il Comitato di Sorveglianza è incaricato di seguire l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale e delle forme di intervento in esso previste. Il Comitato assicura, tra l'altro, le seguenti funzioni:

- Verifica della realizzazione del Programma e dell'orientamento degli interventi previsti dal Programma, tracciando regolarmente un bilancio dell'esecuzione del Programma;
- Proposta, se del caso, dei necessari adeguamenti e delle misure necessarie per rimediare agli eventuali ritardi evidenziati dall'attività di sorveglianza, che la Commissione dovrà decidere di concerto con lo Stato;
- Coordinamento dei diversi interventi realizzati nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale, armonizzandoli con le altre politiche comunitarie, in modo da realizzare gli obiettivi strategici del Programma;
- Esame e formulazione di un parere entro quattro mesi dall'approvazione del programma in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
- Valutazione ad intervalli regolari dei progressi realizzati nell'attuazione del Programma attraverso l'approvazione dei rapporti annuali di esecuzione;
- Accertamento che le azioni svolte con il contributo della Commissione siano attuate conformemente:
 - o agli obiettivi, alla strategia, al piano di finanziamento e alle previsioni di realizzazione materiale definiti nel Programma;
 - o alle priorità e alle focus area indicate nel Programma;
 - o ai regolamenti e alle disposizioni che disciplinano lo sviluppo rurale;
 - o alle condizioni e alle disposizioni definite nella decisione della Commissione con cui è approvato il Programma;
 - o alle politiche comunitarie.
- Analisi dell'andamento degli indicatori di monitoraggio finanziari e di realizzazione del Programma;
- Analisi di eventuali proposte di modifica dei contenuti del Programma;
- Esame delle azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito delle responsabilità dell'autorità di gestione e raccolta delle informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante;
- Decisione delle modifiche finanziarie del Programma che determinino lo spostamento da e verso qualsiasi priorità purché non venga modificata la percentuale di cofinanziamento comunitario complessiva e purché non si modifichi il contributo totale comunitario per l'intero periodo di programmazione. Le decisioni relative alle modifiche previste ai punti precedenti devono essere notificate alla Commissione e allo Stato al massimo due volte all'anno e, al più tardi, entro il 31 dicembre 2022; esse sono applicabili qualora non vi sia risposta da parte della Commissione o dello Stato entro un periodo di quattro mesi dalla data di detta notifica.
- Adozione di altre modifiche minori, necessarie per la realizzazione del Programma, escluse quelle relative al regime di aiuti;

- Esame delle attività e dei prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma;
- Garanzia e coordinamento della pubblicità del Programma e della partecipazione finanziaria della comunità;
- Trasmissione dei documenti secondo la procedura informatica del sistema SFC 2007;
- Partecipazione alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma;
- Trasparenza e comunicazione, rendendo disponibili on-line tutti i documenti del Comitato;
- Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 per quanto riguarda la fase di chiusura (annualità 2014 e 2015).

Articolo 4 - Modalità di funzionamento:

- Il Presidente convoca il Comitato e lo presiede. Formula l'ordine del giorno, dirige le discussioni, imposta le questioni e concede la parola ai componenti del Comitato.
- Il Presidente notifica inoltre alla Commissione, in caso di necessità, alle autorità nazionali, le proposte e le decisioni del Comitato, onde consentire l'adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione delle suddette decisioni.
- Il Comitato si riunisce una volta all'anno, o più volte, qualora particolari esigenze lo richiedano.
- Le riunioni hanno luogo di norma presso la sede della Provincia Autonoma di Bolzano e sono indette dal Presidente, su iniziativa propria o di almeno cinque membri permanenti del Comitato, anche su richiesta della Commissione delle Comunità europee o dello Stato.
- Il Comitato viene convocato almeno due settimane prima della data fissata, mediante lettera contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. La documentazione potrà essere trasmessa anche per via informatica.
- Al Comitato possono essere invitati anche membri non permanenti, qualora particolari esigenze ne richiedessero la presenza.
- Il Presidente può, in casi eccezionali, disporre convocazioni urgenti del Comitato con avviso telegrafico, o mediante altro mezzo di comunicazione scritta, purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione.
- Nell'indire la riunione, il Presidente ne specifica il motivo e stende l'ordine del giorno, che va distribuito unitamente alla relativa documentazione almeno tre settimane prima della riunione.
- L'ordine del giorno viene trattato seguendo la successione prevista nella lettera di convocazione. Il Presidente, anche su richiesta di un solo membro, può proporre l'anticipazione o la posticipazione di un punto iscritto all'ordine del giorno, previo assenso di tutti i presenti.
- Ogni componente può chiedere al Presidente, almeno una settimana prima del giorno di convocazione, l'inserimento di ulteriori punti nell'ordine del giorno. Il nuovo ordine del giorno viene comunicato ai componenti del Comitato almeno un giorno prima della data della riunione.
- Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
- Le decisioni sono adottate con il consenso dei presenti.
- I membri del Comitato, diversi dalle autorità responsabili dell'attuazione del Programma o coinvolti nelle attività dello stesso non possono assumere incarichi con riferimento alla preparazione degli inviti a presentare proposte e alla loro valutazione e monitoraggio.
- Su iniziativa del Presidente, o su richiesta di un altro membro del Comitato e con l'accordo del Presidente, una proposta può essere presentata al Comitato per l'adozione mediante procedura scritta.
- Tale proposta si intende adottata se nessun membro del Comitato avrà formulato obiezioni entro le due settimane successive alla data di ricevimento della medesima.
- L'Autorità di Gestione del PSR non prevede rimborsi spese per i membri del Comitato per la loro partecipazione alle sedute dello stesso.

Articolo 5 – Segreteria:

La segreteria del Comitato è assicurata dalla Ripartizione Agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano, via Brennero n. 6. La segreteria prepara l'insieme dei documenti necessari ai lavori del Comitato.

Il Segretario del Comitato provvede alla stesura del verbale delle riunioni. Il verbale indica la sede, la data, l'ora della riunione, l'elenco dei presenti e l'ordine dei lavori. Riporta le decisioni assunte, le raccomandazioni, le osservazioni, le opinioni e le proposte di tutti i componenti del Comitato ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed inviato in copia a ciascuno dei componenti entro un mese dalla chiusura dei lavori. Il verbale si intende approvato qualora entro una settimana dal ricevimento non vengano formulate osservazioni da parte dei membri presenti alla seduta cui il verbale si riferisce.

Articolo 6 - Modifiche del regolamento:

Il presente Regolamento può essere modificato, in caso di necessità, con decisioni del Comitato.